

Ai gentili clienti
Loro sedi

Movimenti transfrontalieri: le modifiche all'apparato sanzionatorio apportate dal DL semplificazioni fiscali

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **con il DL n. 16/2012 convertito con modifiche dalla legge n. 44/2012 il legislatore ha adottato alcune nuove disposizioni concernenti i movimenti transfrontalieri illegali**, da una parte attraverso la **modifica** degli articolo 6 e 9 del D.Lgs. n. 195/2008 in materia di **sequestro e sanzioni, e dall'altra riducendo le possibilità di ricorrere all'oblazione**. Il comma 8 dell'articolo 11 del DL 16/2012 reca importanti modifiche anche al DLgs. 19.11.2008 n. 195, in materia di passaggi transfrontalieri con denaro contante al seguito. Infatti, **chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane**. Ricordiamo che la disciplina in materia di movimenti transfrontalieri illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento con il recepimento del **regolamento (Ce) 1889/2005**, che prevede il **potenziamento del contrasto alle attività illecite**, quali il **riciclaggio**, e impedire il **finanziamento al terrorismo**.

Premessa

L'articolo 11, comma 8 del DL n. 16/2012 e la successiva legge di conversione hanno modificato le previgenti disposizioni in materia di **movimenti transfrontalieri di denaro contante**. Per effetto del recepimento da parte del legislatore delle disposizioni comunitarie in materia di movimenti illeciti transfrontalieri, **tale disciplina è stata riformata in senso più sfavorevole per il cittadino**. Viene previsto, infatti:

- la **differenziazione degli importi da assoggettare a sequestro** (prima fissa al 40%), a seconda che **l'eccedenza superi o meno i 10.000 euro**;
- la **differenziazione degli importi delle sanzioni, a seconda che l'eccedenza superi o meno i 10.000 euro**;
- una **stretta particolarmente rilevante per il ricorso dell'istituto dell'oblazione**.

Gli obblighi dichiarativi

L'articolo 3, comma 1, del Dlgs 195/2008, ha **introdotto l'obbligo dichiarativo** per "*chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro*". Tale dichiarazione, corredata di informazioni esatte e complete, **deve essere trasmessa all'Agenzia delle Dogane:**

- in **via telematica**;
- **consegnata in forma scritta**.

Precisiamo da subito che **l'obbligo di dichiarazione non riguarda le sole "banconote e monete metalliche aventi corso legale"**, ma anche alcuni strumenti finanziari. Ai fini della dichiarazione, infatti, rilevano:

- ↘ banconote e monete metalliche aventi corso legale;
- ↘ gli **strumenti negoziabili al portatore**, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque;
- ↘ gli **strumenti negoziabili**, compresi **assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento**, emessi al portatore, girati senza restrinzioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
- ↘ gli **strumenti incompleti**, compresi **assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento** firmati ma privi del nome del beneficiario.

Gli **adempimenti previsti per la movimentazione transfrontaliera di somme** sono i seguenti:

GLI ADEMPIMENTI	
Ipotesi *	Adempimenti
Trasporto al seguito di denaro contante	Dichiarazione della somma da trasportare all'Agenzia delle Dogane, da presentare o telematicamente o in forma scritta.
Trasferimenti di denaro contante da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente.	Consegna del plico postale a Poste Italiane SPA o ai fornitori di servizi postali, all'atto della spedizione o nelle 48 ore successiva al ricevimento.
Trasferimenti di vaglia postali o	Non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 195/2008

cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari tratti su o emessi da banche o Poste Italiane SPA che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di trasferibilità

***=l'adempimento scatta solo per gli importi superiori a 10.000 euro**

OSSERVA

I poteri accertativi sono stati **attribuiti ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane, ai militari della Guardia di finanza e all'Unità di informazione finanziaria (Uif)**, istituita presso la **Banca d'Italia**, che si occupa prettamente di **attività in materia di operazioni sospette di riciclaggio**.

Le novità nel DL semplificazioni fiscali in materia di sequestro

L'articolo 11 del decreto "semplificazioni tributarie" è intervenuto **sull'inasprimento delle disposizioni relative al sequestro, agli adempimenti oblatori e alle sanzioni, intervenendo sul testo degli articoli da 6 a 9 del Dlgs 195/2008**.

In materia di sequestro ricordiamo che secondo la **previgente disciplina**, in caso di violazione il dettato normativo prevedeva il **sequestro nel limite del 40% dell'importo superiore alla soglia di 10.000 euro**. Al fine di razionalizzare il sequestro, ovvero **renderlo meno gravoso nelle ipotesi di scarsa rilevanza economica**, sono state introdotte due soglie separate:

- **eccedenza non superiore a 10.000 euro**: sequestro nel limite del **30% dell'eccedenza**;
- **eccedenza uguale o superiore a 10.000 euro**: sequestro nel limite del **50% dell'eccedenza**;

ESEMPIO

Viene accertato un movimento transfrontaliero di denaro non dichiarato pari a 15.000 euro. In tal caso, secondo la nuova disciplina del sequestro, **l'importo su cui viene calcolato l'importo sequestrabile sarà il 30% dell'eccedenza di 10.000 euro**.

Nel caso in esame, quindi, il sequestro potrà avvenire nel limite massimo di: $(15.000-10.000)*0.3=$ **1.500 euro**.

Evidenziamo di seguito le differenze rispetto all'applicazione della previgente normativa:

CONFRONTO		
Confronto	Ante DL n. 16/2012	Post DL n. 16/2012
Somma assoggettabile a	$15.000-10.000= 5.000$	$15.000-10.000= 5.000$

sequestro		
Limite percentuale:	40%	30%
TOTALE	2.000	1.500

ESEMPIO

Viene accertato un **movimento transfrontaliero di denaro non dichiarato pari a 65.000 euro**.
 In tal caso, il sequestro potrà avvenire nel limite massimo di: $(65.000-10.000)*0.5=$ **27.500 euro**.

Evidenziamo di seguito le differenze rispetto all'applicazione della previgente normativa:

CONFRONTO		
Confronto	Ante DL n. 16/2012	Post DL n. 16/2012
Somma assoggettabile a sequestro	65.000-10.000= 55.000	65.000-10.000= 55.000
Limite percentuale:	40%	50%
TOTALE	22.000	27.500

Le novità nel DL semplificazioni fiscali in materia di sanzioni

Anche con riferimento all'articolo 9 del Dlgs 195/2008, il DL semplificazioni fiscali ha introdotto lo "spartiacque" dei 10mila euro, quale **elemento discriminante per l'aggravio delle sanzioni**. Pertanto, fermo restando l'importo minimo stabilito in trecento euro, **la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 non è più punita con "la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di cui all'articolo 3"**.

Da marzo 2012, **la nuova sanzione prevista varia fra:**

NUOVE SANZIONI	
Importo superiore all'eccedenza, ma non superiore a 10.000 euro	Si applica una sanzione fra il 10% e il 30%
Importo superiore all'eccedenza di almeno 10.000 euro	Si applica una sanzione fra il 30% e il 50%

OSSERVA

In precedenza la sanzione ammontava fino al 40% delle somme eccedenti i 10.000 euro. Secondo la nuova normativa, invece, la sanzione è commisurata all'importo dell'infrazione: per i **trasferimenti superiori a 10.000 euro viene definita una sanzione qualora l'importo del trasferimento ecceda tale soglia entro il limite di 10.000 euro** (quindi fino a 19.999,99 euro di trasferimento), mentre **viene applicata una sanzione maggiorata qualora l'importo del trasferimento superi la soglia prevista per la dichiarazione in misura superiore a 10.000 euro.**

ESEMPIO

Viene accertato un movimento transfrontaliero di denaro non dichiarato pari a 100.000 euro. In tal caso, la sanzione applicabile varia dal 30% al 50% dell'eccedenza.

Ipotizzando che venga applicata l'aliquota minima, la sanzione va applicata come segue:

$$(100.000 - 10.000) * 0.3 = \underline{\underline{27.000 \text{ euro}}}.$$

Nel diverso caso in cui il **valore del trasferimento sia di 15.000 euro**, si rende applicabile la sanzione più leggera dal 10% al 30%. Ipotizzando anche in tal caso l'applicazione della sanzione in misura minima, questa ammonta a: $(15.000 - 10.000) * 0,1 = \underline{\underline{500 \text{ euro}}}$

Le novità nel DL semplificazioni fiscali in materia di oblazione

La modifica forse più incisiva riguarda l'**istituto dell'oblazione**, per cui il DL n. 16/2012 ha ridotto sia l'ambito di applicazione sia la convenienza dell'istituto. Prima di illustrare nel dettaglio le modifiche ricordiamo che la precedente versione dell'articolo 7 del decreto legislativo 195/2008 prevedeva il **pagamento in misura ridotta pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia consentita, e comunque non inferiore a duecento euro.**

OSSERVA

Il pagamento in misura ridotta **può essere effettuato all'Agenzia delle Dogane o alla Guardia di Finanza al momento della contestazione o al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 10 giorni dalla contestazione stessa (¹)**

Per effetto delle modifiche apportate all'istituti dell'oblazione dal DL 16/2012, **il pagamento della sanzione in misura ridotta è pari:**

¹ Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle Dogane.

- al **5%** nel caso in cui **l'eccedenza non supera i 10.000 euro**;
- al **15%** se **l'eccedenza supera i 10.000 euro**.

Viene precluso, inoltre, **l'utilizzo del pagamento in misura ridotta nel caso in cui:**

- **l'importo del denaro contante eccedente la soglia superi i 40.000 euro**;
- il soggetto si sia già **avvalso della stessa facoltà oblatoria nei cinque anni antecedenti** la ricezione dell'atto di contestazione.

Resta ferma la previsione in base alla quale la somma pagata non può comunque essere inferiore a 200,00 euro.

ESEMPIO

Viene accertato un **movimento transfrontaliero di denaro non dichiarato pari a 200.000 euro**. L'interessato, non potendo più ricorrere all'istituto dell'oblazione per il pagamento in misura ridotta della sanzione dovrà pagare la **sanzione prevista per le violazioni eccedenti oltre i 10.000 euro alla soglia prevista per l'obbligo di dichiarazione**.

Ipotizzando l'applicazione della misura minima della sanzione: $(200.000-10.000)*0.3 = \underline{\underline{57.000 \text{ euro}}}$

Confrontando con la previgente disciplina si ha quanto segue:

CONFRONTO		
Confronto	Ante DL n. 16/2012	Post DL n. 16/2012
Importo violazione	200.000-10.000= 190.000	200.000-10.000= 190.000
Limite percentuale della sanzione:	fino a 40%	Da 30% a 50%
Oblazione	si	no
Applicazione della sanzione	Oblata (5%)	Minima: 57.000 euro Massima: 95.000 euro
Applicazione dell'oblazione	9.500 euro	no

Soggetti che non si avvalgono dell'oblazione

Chi non si avvale del procedimento di oblazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione, può presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'Economia e delle Finanze oppure chiedere di essere sentito dalla stessa Amministrazione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, determina, con decreto motivato, la somma

dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento. **L'Amministrazione ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.**

Il decreto con cui si provvede alla determinazione della somma dovuta deve essere emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze **non più nel termine perentorio di 210 giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione, ma entro 180 giorni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione.** Il termine, peraltro, è **prorogato di 60 giorni in caso di richiesta di audizione, da parte del soggetto nei cui confronti è stata contestata la violazione o valutazioni tecniche, da parte dell'Amministrazione.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO